Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

2025/0541(COD)

19.5.2026

***I
PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034
(COM(2025)0541 – C10-0176/2025 – 2025/0541(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore per parere: Karlo Ressler

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione
***	Procedura di approvazione
***I	Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II	Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
***III	Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO5

MOTIVAZIONE.....20

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)0541 – C10-0176/2025 – 2025/0541(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2025)0541),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 77, paragrafo 2, e l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C10-0176/2025),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la valutazione di bilancio da parte della commissione per i bilanci,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 19 febbraio 2026[1],

– visti gli articoli 60 e 58 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A10-0000/2026),

1. adotta la posizione in prima lettura riportata di seguito;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente	(9) Di fronte all'evoluzione del panorama mondiale e alla crescente

[1]Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione ***irregolare***, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione ***irregolare***, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

instabilità, l'Unione e i suoi Stati membri devono combinare le loro risorse ***e assicurarsi di avere a disposizione capacità fisiche, tecniche, umane e amministrative adeguate*** per proteggere efficacemente le frontiere esterne dell'Unione, in particolare per lottare contro la migrazione ***illegale***, il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, e per rispondere agli attori statali che suscitano artificialmente e agevolano la migrazione ***illegale***, strumentalizzano i flussi migratori a fini politici e ricorrono a tattiche di guerra ibrida, quali l'uso della migrazione come arma[7], allo scopo di destabilizzare l'Unione europea e i suoi Stati membri. Nell'interesse della solidarietà all'interno dello spazio Schengen e in uno spirito di responsabilità condivisa per la protezione delle frontiere esterne dell'Unione, il piano di partenariato nazionale e regionale di ogni Stato membro dovrebbe affrontare adeguatamente le sfide individuate, specialmente nel contesto della strategia di gestione europea integrata delle frontiere, della strategia per la politica europea dei visti e della nuova architettura informatica Schengen basata sui sistemi informatici su larga scala impiegati per la gestione delle frontiere esterne e della sicurezza, e sull'interoperabilità di tali sistemi. A sostegno della missione di controllo delle frontiere è inoltre opportuno tenere conto della diffusione delle tecnologie e delle soluzioni digitali.

[7] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul contrasto alle minacce ibride causate dall'uso della migrazione come arma e sul rafforzamento della sicurezza alle frontiere esterne dell'UE (COM(2024) 570 final dell'11.12.2024).

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere ***anche*** il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE ***in casi debitamente giustificati*** ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.	(10) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione. ***È importante che la Commissione garantisca il coordinamento con altri fondi pertinenti dell'UE, quali il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e il Fondo Sicurezza interna, al fine di massimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'UE ed evitare duplicazioni.*** Occorre aumentare la coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo e rimpatrio e le politiche esterne ed è importante garantire che l'assistenza esterna dell'Unione e il sostegno da essa fornito a norma del presente regolamento contribuiscano a un approccio coordinato, olistico e strutturato in materia di migrazione, massimizzando le sinergie e rafforzando l'effetto leva***, alla ricerca di una cooperazione significativa e orientata ai risultati con i paesi terzi e i soggetti pertinenti***. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere ***azioni realizzate in paesi terzi, incluso*** il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione	*Emendamento*
(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in	(12) Poiché le sfide nella gestione della migrazione e nella politica dei visti sono in

continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione ai cambiamenti di priorità nei settori della gestione delle frontiere esterne e della politica dei visti, compresi i cambiamenti dovuti a una maggiore pressione alle frontiere, e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza. ***Ai fini della definizione di tali priorità, si dovrebbero individuare le esigenze urgenti e le sfide prioritarie sulla base dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio a livello dell'Unione, comprese le valutazioni Schengen, la valutazione delle vulnerabilità di Frontex e le pertinenti analisi degli organi e degli organismi competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati.*** Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri. ***Tale flessibilità dovrebbe garantire che il sostegno possa essere prontamente indirizzato verso misure che rafforzino la capacità operativa immediata, in particolare nelle sezioni di frontiera esterna più esposte, e verso investimenti con un impatto misurabile e duraturo sulla sicurezza, sull'efficienza procedurale e sulla resilienza dello spazio Schengen.***

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione	*Emendamento*
(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.	(13) La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze e l'esperienza degli organi e degli organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'attuazione delle misure o nella risposta alle sfide relative alla gestione della migrazione, al controllo e alla gestione delle frontiere e alla sicurezza interna***, anche sfruttando appieno le loro capacità operative e analitiche e garantendo un coordinamento e uno scambio di informazioni efficaci con tali organi e organismi***. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione	*Emendamento*
(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione ***irregolare***, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione	(16) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire a modernizzare e migliorare l'efficienza del trattamento dei visti per quanto riguarda l'individuazione e la valutazione dei rischi legati alla sicurezza e alla migrazione ***illegale***, garantendo l'attuazione efficace del codice dei visti. In particolare, il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla digitalizzazione del trattamento dei visti, con l'obiettivo di garantire procedure rapide, sicure e consone alle esigenze dei richiedenti il visto, a beneficio sia di questi ultimi che dei consolati. Il sostegno dell'Unione

dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.	dovrebbe inoltre servire a migliorare il servizio prestato ai richiedenti il visto, anche grazie a una migliore copertura dei servizi consolari in tutto il mondo.
	Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione	*Emendamento*
(17) Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.	(17) Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance***, anche assicurando l'adeguato coinvolgimento delle autorità regionali e locali nella preparazione e nell'attuazione dei piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri, conformemente ai quadri istituzionali specifici***.
	Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(17 bis) Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire ad aumentare l'efficacia della politica di rimpatrio, quale componente essenziale di un sistema di gestione della migrazione ben funzionante. In particolare, dovrebbe sostenere gli Stati membri nel garantire rimpatri rapidi, efficienti e sostenibili, anche attraverso una cooperazione rafforzata con i paesi terzi in materia di riammissione e reintegrazione.
	Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 bis) Le disposizioni del presente regolamento e i suoi meccanismi di governance devono favorire un processo decisionale corretto da parte dell'autorità di bilancio e un controllo parlamentare adeguato. In particolare, qualsiasi specificazione relativa all'architettura interna del sostegno dell'Unione allo spazio Schengen, alla gestione europea integrata delle frontiere e alla politica comune in materia di visti dovrebbe trovare adeguato riscontro nella nomenclatura di bilancio attraverso la creazione di corrispondenti linee di bilancio.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 24 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(24 ter) Le incidenze del presente regolamento sul bilancio dell'Unione sono state valutate[1 bis] a norma dell'articolo 310, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Per la sua attuazione dovrebbero essere previste sufficienti risorse finanziarie e umane, tenendo conto nel contempo dell'impatto del finanziamento su altri programmi o politiche dell'Unione e garantendo la sua compatibilità con il quadro finanziario pluriennale, nonché con i principi di bilancio stabiliti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio[1 ter].

[1 bis] ***Valutazione di bilancio della commissione per i bilanci del Parlamento europeo, del 17 aprile 2026, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034 (COM(2025)0541).***

[1 ter] ***Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Tale sostegno dell'Unione è esentato dall'applicazione dei principi orizzontali di cui agli articoli 5, 6 e 7 del regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Le spese finanziate da tale sostegno dell'Unione sono escluse dalla base di calcolo dell'obiettivo di spesa per il clima e l'ambiente quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera ***e*** la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***irregolare***, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;	b) sostenere un'efficace gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell'ambito della responsabilità condivisa dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, anche tramite metodi innovativi e nuove tecnologie, per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l'immigrazione illegale, la criminalità transfrontaliera***,*** la strumentalizzazione e l'uso come arma della migrazione ***illegale e altre minacce ibride***, e per contribuire all'effettività dei rimpatri;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.	3. Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate***, tra cui il livello di esposizione delle sezioni di frontiera esterna, l'onere operativo per le autorità competenti, i rischi per la sicurezza e la necessità di garantire una capacità sostenibile nel tempo***.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 bis
	Obiettivi specifici del sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere esterne e per la politica comune dei visti
	1. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), il sostegno dell'Unione contribuisce al buon funzionamento dello spazio Schengen e alla cooperazione transfrontaliera, tra l'altro sostenendo:
	a) l'attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen e dai meccanismi di monitoraggio nonché delle misure volte a ovviare alle carenze che hanno ripercussioni sull'applicazione dell'acquis di Schengen;
	b) le misure volte a sostenere l'applicazione uniforme, efficace e tempestiva dell'acquis di Schengen nei settori contemplati dal presente regolamento;
	c) le attività preparatorie, di monitoraggio, amministrative e tecniche necessarie per rafforzare la governance Schengen, comprese le attività volte a sostenere i meccanismi di valutazione e di monitoraggio;
	d) le azioni volte a sostenere la raccolta, lo scambio e l'uso di informazioni, l'analisi dei rischi e la conoscenza situazionale, ove necessario per il buon funzionamento dello spazio Schengen;
	e) le misure volte a sostenere l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione delle priorità dell'Unione aventi rilevanza per il funzionamento

dello spazio Schengen.

2. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), il sostegno dell'Unione contribuisce alla gestione europea integrata delle frontiere, tra l'altro sostenendo:

a) l'acquisizione, la manutenzione e l'aggiornamento dei mezzi tecnici di trasporto, dei sistemi di sorveglianza, dei sistemi di comunicazione e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione necessari per una gestione delle frontiere efficace e sicura;

b) lo sviluppo, la costruzione, l'adattamento, la manutenzione e l'ammodernamento di infrastrutture e impianti nonché l'acquisizione, la manutenzione e l'aggiornamento di attrezzature ai valichi di frontiera e lungo le frontiere esterne, compresi i mezzi fissi, mobili e schierabili necessari per lo svolgimento delle verifiche di frontiera, delle operazioni di sorveglianza e delle procedure correlate effettuate in conformità del diritto dell'Unione;

c) l'istituzione, il funzionamento, la manutenzione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dei sistemi IT su larga scala volti a sostenere la gestione delle frontiere, comprese le azioni atte a promuovere la qualità dei dati, la cibersicurezza, la preparazione del sistema e l'esercizio dei diritti degli interessati;

d) la formazione, lo sviluppo di capacità, lo scambio di migliori pratiche e l'elaborazione di norme comuni per le guardie di frontiera e le altre autorità che esercitano funzioni di gestione delle frontiere;

e) le misure volte a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e con i pertinenti organi e organismi dell'Unione, tra cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, eu-LISA e altri organi e organismi dell'Unione competenti;

f) le azioni volte a sostenere la guardia di frontiera e costiera europea, tra cui lo sviluppo di capacità, lo sviluppo comune delle capacità, gli appalti congiunti, la definizione di norme comuni, la registrazione o la messa a disposizione di attrezzature nel parco attrezzature tecniche dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nonché le misure volte a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni delle vulnerabilità;

g) le azioni volte a sostenere lo sviluppo, il funzionamento e l'uso di Eurosur e di altri strumenti che contribuiscono alla sorveglianza di frontiera, alla conoscenza situazionale, all'analisi dei rischi e allo scambio di informazioni;

h) le azioni volte a sostenere gli accertamenti e le procedure di frontiera alle frontiere esterne, tra cui le attività operative e tecniche, le attrezzature, le strutture, la formazione, il coordinamento e le attività dei meccanismi di monitoraggio indipendenti previsti dal diritto dell'Unione;

i) lo sviluppo e la diffusione di metodi innovativi e nuove tecnologie a sostegno della gestione europea integrata delle frontiere.

3. Nell'ambito dell'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), il sostegno dell'Unione contribuisce alla politica comune dei visti, tra l'altro sostenendo:

a) la digitalizzazione del trattamento dei visti e la modernizzazione dei servizi consolari, al fine di garantire procedure sicure, efficienti e accessibili per i richiedenti il visto;

b) lo sviluppo, l'aggiornamento, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture, degli impianti, delle misure di sicurezza, delle attrezzature operative e dei sistemi TIC necessari per il trattamento delle domande di visto e la

cooperazione consolare;

c) la cooperazione consolare, la copertura consolare, la sicurezza dei documenti e la cooperazione tra gli Stati membri in materia di trattamento dei visti;

d) l'invio, la formazione e lo sviluppo delle capacità del personale consolare e di altro tipo che contribuisce alla politica comune dei visti;

e) il sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti in conformità dell'acquis dell'Unione, compresi, se del caso, i visti con validità territoriale limitata;

f) le misure volte a dare seguito alle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della politica comune dei visti;

g) l'istituzione, la gestione, la manutenzione, l'aggiornamento e l'interoperabilità dei sistemi IT su larga scala volti a sostenere la politica comune dei visti, compreso il sistema di informazione visti e la relativa infrastruttura di comunicazione;

h) le azioni volte a incrementare la qualità dei dati nei sistemi TIC relativi ai visti e a migliorare l'esercizio dei diritti degli interessati;

i) gli studi, i progetti pilota, lo scambio di migliori pratiche, il monitoraggio, la valutazione, gli strumenti statistici e le tecnologie o i metodi innovativi che contribuiscono all'attuazione e alla modernizzazione della politica comune dei visti.

4. Il sostegno dell'Unione può includere anche il sostegno operativo, compresi i costi ammissibili per il personale, le attività di comunicazione, l'assistenza tecnica e altre attività preparatorie, amministrative, di monitoraggio, di controllo o di valutazione necessarie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3, inclusi i costi necessari per mantenere la prontezza operativa.

5. Le categorie di azioni e misure di cui al presente articolo non sono esaustive e non pregiudicano le norme di ammissibilità, le modalità di attuazione, il quadro della performance e le modalità di programmazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza e al regolamento (UE) xxxx/xxx (regolamento sulla performance).

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 3 ter
	Sostegno dell'Unione per le azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi
	Il sostegno dell'Unione può essere fornito per le azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, a condizione che le stesse contribuiscano agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, integrando le azioni nei paesi terzi sostenute dal regolamento (UE) [Fondo Europa globale]. Tali azioni perseguono gli interessi delle politiche interne dell'Unione e sono coerenti con le attività intraprese all'interno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui	1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui

all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***15 396 750 000 EUR*** a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.	all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a ***... [importo figurante nella relazione interlocutoria sulla proposta relativa al quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 (2025/0571R(APP))]*** a prezzi correnti ***e del 2025***. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e gli affari marittimi, la prosperità e la sicurezza.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3 bis. Nell'eseguire gli stanziamenti di bilancio di cui al paragrafo 3 attraverso lo strumento dell'UE, la Commissione tiene conto delle esigenze urgenti e delle sfide prioritarie relative agli obiettivi di cui all'articolo 3, individuate sulla base dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio a livello dell'Unione, comprese le valutazioni Schengen, la valutazione delle vulnerabilità di Frontex e le pertinenti analisi degli organi e degli organismi competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati, nel definire le priorità per il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento dell'UE.

Or. en

MOTIVAZIONE

Il 16 luglio 2025 la Commissione ha presentato le proposte relative ai tre programmi che subentreranno ai fondi attuali nel settore degli affari interni (Fondo Asilo, migrazione e integrazione, Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e Fondo Sicurezza interna), unitamente a un Fondo orizzontale per i piani di partenariato nazionale e regionale (PNR)[1] (il cosiddetto "Fondo NRP"). La proposta in esame (proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti per il periodo dal 2028 al 2034) fa parte di tale pacchetto[2]. La proposta della Commissione prevede un bilancio di 15,4 miliardi di EUR per il periodo 2028-2034.

Secondo la Commissione, l'architettura e l'approccio del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (QFP 2028-2034) devono fornire all'Unione un bilancio modernizzato, rinnovato in un'ottica di flessibilità e semplificazione e adeguato alle esigenze locali. In questo contesto per flessibilità si intende "un bilancio più agile, che coniugherà stabilità e prevedibilità con una capacità più strutturale di adattamento all'evoluzione delle esigenze e delle priorità"[3], mentre per semplificazione si intende "la semplificazione e l'armonizzazione delle norme e dei processi per l'accesso ai finanziamenti dell'UE", con l'obiettivo di rendere l'accesso ai fondi dell'UE più facile per i beneficiari, e "un'architettura più semplice, con una riduzione del numero dei programmi e uno sgravio degli oneri amministrativi".

Il Fondo NRP è una componente fondamentale di questa architettura riveduta. Nella sua posizione sul QFP proposto per il periodo 2028-2034, il Parlamento europeo ha sottolineato che il livello di finanziamento proposto non corrisponde alle ambizioni strategiche dell'Unione o alla portata delle sfide che l'Europa si trova ad affrontare, che spaziano dalla sicurezza, difesa e gestione della migrazione alla competitività economica e tecnologica. Ha inoltre sottolineato che la flessibilità e la semplificazione devono essere accompagnate da risorse adeguate e dalla capacità di realizzare risultati concreti. Si tratta di un aspetto particolarmente importante dal momento che il Fondo NRP riunisce la politica di coesione, la politica agricola comune e la politica comune della pesca, ma anche le politiche nei settori degli affari interni, tra cui la migrazione, l'asilo, la gestione delle frontiere, il quadro Schengen, i visti e la sicurezza interna. Il Fondo deve essere attuato attraverso i piani NRP, elaborati dagli Stati membri stessi, valutati dalla Commissione e adottati dal Consiglio, o attraverso uno strumento dell'UE che dovrebbe integrare l'attuazione a livello nazionale e regionale e sostenere progetti transnazionali e innovativi.

Vi è quindi uno stretto legame tra la proposta in esame e il Fondo NRP: se la proposta determina la dotazione finanziaria e gli obiettivi strategici, la sua attuazione rientra nell'ambito del Fondo

[1] Proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034 e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 e il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 (2025/0240(COD), "proposta sui piani NRP").

[2] Le altre proposte del pacchetto sono la proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e la proposta di regolamento che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna.

[3] Un bilancio dell'UE dinamico per le priorità del futuro – Il quadro finanziario pluriennale 2028-2034 (COM(2025) 570 final).

NRP. Come indicato dal Fondo NRP, "i regolamenti settoriali possono stabilire condizioni specifiche per integrare [il Fondo NRP]", ma tali condizioni "non dovrebbero essere in contraddizione" con il Fondo NRP; in caso di dubbio, quest'ultimo "prevale" (considerando 8). L'allegato I della proposta sui piani NRP stabilisce la ripartizione del contributo finanziario disponibile per ciascuno Stato membro per l'attuazione del rispettivo piano NRP. La proposta consente inoltre agli Stati membri di modificare il loro piano e di chiedere la riassegnazione di parte degli importi tra i tre strumenti per gli affari interni.

Poiché non tutti gli Stati membri partecipano a tutti i settori strategici dell'Unione ("geometria variabile"), i tre strumenti per gli affari interni sono stati presentati insieme al Fondo NRP, invece di essere integrati al suo interno. I paesi associati Schengen dovrebbero partecipare attraverso contributi finanziari concordati in accordi bilaterali con l'UE.

L'obiettivo della proposta in esame è fornire finanziamenti dell'Unione mirati e flessibili per sostenere gli Stati membri nel perseguire efficacemente l'attuazione, l'applicazione e l'ulteriore sviluppo del quadro Schengen, della gestione europea integrata delle frontiere e della politica dei visti, in modo da contribuire alla sicurezza generale e al corretto funzionamento dello spazio Schengen. A tal fine sostiene misure volte a rafforzare le capacità di sorveglianza alle frontiere, migliorare l'interoperabilità e la digitalizzazione, rafforzare la conoscenza situazionale, agevolare le procedure di rilascio dei visti e garantire il rispetto degli obblighi in materia di diritti fondamentali in tutte le attività in tale settore.

La proposta si basa sull'architettura esistente istituita nell'ambito dello Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti[4] e degli strumenti dell'Unione connessi, tenendo conto nel contempo delle realtà operative e degli sviluppi tecnologici più recenti. Mira a garantire la continuità del sostegno, rafforzando nel contempo la capacità dell'Unione di rispondere alle sfide emergenti che incidono sul funzionamento dello spazio Schengen, sulla gestione europea integrata delle frontiere e sulla politica dell'UE in materia di visti. Pur essendo strettamente collegata all'attuazione e allo sviluppo continui di sistemi di informazione dell'Unione su larga scala e dell'architettura di interoperabilità, compresi il sistema di ingressi/uscite (EES), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema di informazione visti (VIS), il sistema d'informazione Schengen (SIS) e Eurodac, la proposta integra altresì l'attuazione delle parti pertinenti del patto sulla migrazione e l'asilo (regolamento sugli accertamenti).

La proposta include tre elementi aggiuntivi: la dotazione finanziaria destinata alla Lituania per il regime di transito speciale, la disposizione relativa alle risorse destinate a coprire le spese di funzionamento del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) sostenute dagli Stati membri e le norme relative ai contributi finanziari per la riserva annuale di solidarietà a norma del regolamento (UE) 2024/1351[5].

In tale contesto il relatore accoglie con favore l'aumento del sostegno dell'Unione a favore della migrazione, della gestione delle frontiere e della sicurezza interna nell'ambito del QFP proposto per il periodo 2028-2034, con una dotazione complessiva per tali settori tre volte superiore

[4] Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
[5] Regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013.

rispetto all'attuale QFP.

Il relatore ritiene che il regolamento dovrebbe assicurare maggiore chiarezza e fornire agli Stati membri orientamenti sulle categorie di azioni e misure che possono essere sostenute dallo strumento. Pur mantenendo la flessibilità della nuova architettura, il regolamento dovrebbe stabilire un elenco non esaustivo di categorie di sostegno collegate a ciascuno dei suoi obiettivi specifici: il buon funzionamento dello spazio Schengen, della gestione europea integrata delle frontiere esterne e della politica comune dei visti. Ciò assicurerebbe maggiore chiarezza giuridica e politica riguardo ai tipi di sostegno previsti, evitando nel contempo un elenco eccessivamente prescrittivo o chiuso di azioni ammissibili che comprometterebbe la flessibilità necessaria nell'ambito della nuova architettura.

Il relatore ritiene inoltre che la flessibilità offerta dallo strumento dell'UE dovrebbe essere guidata da esigenze oggettive e da un chiaro valore aggiunto dell'Unione. Nel definire le priorità per il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento dell'UE, la Commissione dovrebbe pertanto tenere conto delle esigenze urgenti e delle sfide prioritarie individuate sulla base dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio a livello dell'Unione, comprese le valutazioni Schengen, la valutazione delle vulnerabilità di Frontex e le pertinenti analisi degli organi e degli organismi competenti dell'Unione nell'ambito dei rispettivi mandati. Ciò contribuirebbe a garantire che la flessibilità non sia esercitata in modo opaco, ma sia guidata da priorità ed esigenze operative basate su dati concreti.